

IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Camilla Ovi

Giudice

all'esito dell'istruttoria del procedimento unitario;

DECRETO

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di [REDACTED]
[REDACTED] cancellata dal registro
delle imprese in data 30.11.2017 e avente sino a quella data sede legale in [REDACTED]
[REDACTED]

esaminati gli atti e i documenti;

rilevato che i ricorrenti [REDACTED], con
studio in Modena (Mo) in via Giardini n.45, e [REDACTED]
[REDACTED], dal primo rapp.ta e difesa, hanno documentano di essere
creditori della [REDACTED]

rilevato, come anticipato, che la [REDACTED] è stata cancellata d'ufficio dal
Registro delle Imprese in data 30.11.2017;

rilevato che in seguito alla chiusura della procedura di concordato preventivo di tale
[REDACTED] (Tribunale di Novara), la [REDACTED] in qualità di
creditrice della impresa in concordato, ha ricevuto due assegni circolari rispettivamente
di importo pari ad € 100.000,00 ed € 93.306,18, inviati presso i Professionisti odierni
ricorrenti;

considerato che in seguito a tale sopravvenienza di attivo i ricorrenti chiedevano aprirsi la
liquidazione controllata della [REDACTED] stante la di essa insolvenza, e la non
assoggettabilità a liquidazione giudiziale per il decorso dell'anno rilevante ai sensi dell'art.
33 CCII;

osservato che - anche a volersi ritenere (questione assolutamente controversa) che alla liquidazione controllata possa essere applicato quanto disposto dall'art. 33 CCII con riferimento alla cessazione dell'attività del debitore, alla luce dell'art.65 c.2 CCII (che prevede che le disposizioni contenute nel Titolo III del Codice della Crisi e dell'insolvenza possano trovare applicazione, laddove compatibili, anche nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento) – nondimeno l'art.33 citato ammette la possibilità di dichiarare l'apertura della procedura liquidatoria “entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore”, specificando al secondo comma che *“per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa”*;

ritenuto che, decorso l'anno dalla cancellazione dal registro, non possa dunque essere sostenuta la assoggettabilità di un soggetto collettivo ad una qualsiasi procedura liquidatoria, a cagione della definitiva estinzione del soggetto collettivo medesimo (diverso essendo il caso, per ovvie ragioni, della cancellazione dell'imprenditore individuale); a opinare diversamente potrebbe oggi essere domandata la liquidazione controllata di ogni soggetto economico aggregato a ritroso nel tempo e senza limiti;

considerato che la società [REDACTED] risulta cancellata da ben oltre il termine di cui all'art.33 CCII in quanto ormai sono decorsi all'incirca sei anni dall'iscrizione dell'evento a registro, in assenza di prova della continuazione dell'attività;

ritenuto di conseguenza di dover dichiarare inammissibile allo stato (e salva eventuale cancellazione della cancellazione dal registro a seguito di sopravvenienza attiva) la domanda di apertura di liquidazione giudiziale avanzata nei confronti della [REDACTED]

[REDACTED] in quanto trattasi di soggetto giuridico non più esistente;

ritenuto per le stesse assorbenti ragioni del tutto superflua la fissazione di un'udienza;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Modena, 22.11.2023

Il Presidente
Dott.ssa Emilia Salvatore